

## **DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE**

**N. 149 DEL 31.12.2009**

OGGETTO:

*D.L. 1.7.2009, N. 78, CONVERTITO IN L. N. 102 DEL 3.8.2009: "PROVVEDIMENTI ANTICRISI NONCHÉ PROROGA DEI TERMINI"*

### LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il D.L 1 Luglio 2009, nr. 78 convertito in legge nr. 102 del 3 Agosto 2009 recante: *"Provvedimenti anticrisi nonché proroga di termini"*, all'art. 9 così recita:

*"Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:*

*a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:*

*1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;*

*2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni;*

*3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008;*

*4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al numero 3 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'articolo 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;*

Tenuto, pertanto, conto che la citata normativa – al fine di evitare ritardi nel saldo delle partite debitorie – prevede l'adozione di appositi atti da parte delle Amministrazioni Pubbliche entro la data del 31/12/2009;

ritenuto, quindi, opportuno delineare gli indirizzi operativi necessari alla piena attuazione di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. nr. 78 del 1 Luglio 2009, convertito in Legge 3 Agosto 2009, nr. 102, relativamente alla tempestività dei pagamenti, curandone la trasmissione agli organi gestionali;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, T.U.E.L. 267/2000;

Visto il T.U.E.L. 267/2000;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

#### D E L I B E R A

1. di dare attuazione alle disposizioni previste dall'art. 9 del D.L. nr. 78 del 1 Luglio 2009, convertito in Legge 3 Agosto 2009, nr. 102 mediante approvazione delle modalità organizzative descritte nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. di trasmettere a tutti i responsabili di servizio il provvedimento in oggetto;
3. di pubblicare le misure adottate sul sito istituzionale dell'ente;
4. Successivamente il presente atto è dichiarato a voti unanimi, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4° T.U.E.L. 267/2000;

## **Allegato "A" alla deliberazione della Giunta Comunale n 149 del 31.12.2009**

### **Oggetto: Misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'ente.**

Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dall'art. 9 del D.L. nr. 78 del 1 Luglio 2009, convertito in Legge 3 Agosto 2009, nr. 102 in merito alla tempestività dei pagamenti l'Amministrazione adotterà le seguenti modalità organizzative:

- ogni Responsabile di Servizio, che adotta determinazioni di impegno di spesa, dovrà preventivamente verificare la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di Bilancio; è prevista, infatti, una precisa responsabilità disciplinare ed amministrativa in caso di violazione dell'obbligo in esame.  
I suddetti provvedimenti – una volta accertatane la coerenza con i presenti indirizzi – dovranno, poi, essere trasmessi entro 5 giorni dalla sottoscrizione (art. 15 Regolamento contabilità) al Responsabile del Servizio Finanziario;
- pronta protocollazione e registrazione dei documenti di spesa e trasmissione entro 10 giorni all'ufficio che dovrà celermente curarne la liquidazione, tenuto conto dei tempi tecnici necessari all'emissione dei relativi mandati; gli atti di liquidazione dovranno pervenire all'ufficio ragioneria almeno 30 giorni prima del pagamento e completi di ogni dato necessario (coordinate IBAN e preventiva acquisizione del DURC in corso di validità e con esito regolare, laddove previsto dalla legge);
- il Responsabile del servizio finanziario, prima di eseguire un pagamento superiore ad € 10.000,00 dovrà effettuare le verifiche previste dal Decreto ministeriale del 18 Gennaio 2008, nr. 40 riguardante: *"Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, nr. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni"*;
- i mandati di pagamento, a fronte delle liquidazioni, saranno emessi e firmati dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario e consegnati all'istituto tesoriere che provvederà alla materiale esecuzione degli stessi;
- inoltre dei flussi relativi agli incassi e pagamenti all'istituto tesoriere a mezzo modalità telematiche onde attuare una trasmissione più rapida dei dati ad essi inerenti;
- adozione di opportuni accordi con i fornitori di beni e servizi in merito alla scadenza dei pagamenti;
- in ogni esercizio l'amministrazione provvederà ad attivare – presso l'istituto tesoriere – le procedure per un'eventuale anticipazione di cassa allorchè si verifichino difficoltà finanziarie legate ad uno sfasamento temporale tra i flussi in entrata ed uscita facendovi, comunque ed ovviamente, ricorso nei casi strettamente necessari;
- l'ente potrà valutare l'opportunità di individuare strumenti in grado di risolvere temporaneamente le problematiche scaturenti dalle dinamiche di cassa (cessione crediti, operazioni con società di factoring,.....).

Ad ulteriore integrazione delle disposizioni sopra richiamate si specifica che l'ente già provvede ai sensi di quanto disposto dal TUEL nr. 267/2000 alla verifica dell'effettiva esistenza dello stanziamento di Bilancio prima dell'effettuazione di un impegno di spesa.

Il vigente Regolamento di contabilità, all'art. 10, statuisce che:

*"Con l'approvazione del PEG la Giunta affida a ciascun responsabile di servizio ed anche a più responsabili di servizio congiuntamente le dotazioni ed i mezzi necessari per il raggiungimento degli obiettivi a loro assegnati.*

*Gli atti e i provvedimenti di gestione conseguenti all'attuazione del PEG sono di competenza dei funzionari responsabili dei servizi."*

In relazione alla compatibilità dei provvedimenti comportanti impegni di spesa con le regole di finanza pubblica si ritiene che la norma in esame si riferisca al rispetto delle disposizioni riguardanti il Patto di Stabilità (art. 77 bis, legge 133/2008).